



COMUNE DI CASTEL SAN GIORGIO
PROVINCIA DI SALERNO

REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E L'AGGIORNAMENTO
DELL'ALBO DELLE ASSOCIAZIONI

APPROVATO CON DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE n° 24 DEL 09.06.2018

COMUNE DI
CASTEL SAN GIORGIO



COMUNE DI CASTEL SAN GIORGIO

PROVINCIA DI SALERNO

REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E L'AGGIORNAMENTO DELL' ALBO DELLE ASSOCIAZIONI

ART. 1 – FINALITÀ GENERALI

ART. 2 – ALBO DELLE ASSOCIAZIONI

ART. 3 – SEZIONI DELL'ALBO

ART. 4 – REQUISITI PER L'ISCRIZIONE

ART. 5 – MODALITÀ D'ISCRIZIONE

ART. 6 – ULTERIORI ORGANI DI PARTECIPAZIONE

ART. 7 – SETTORE COMPETENTE ALLA GESTIONE

ART. 8 – ELENCO DELLE ASSOCIAZIONI ISCRITTE

ART. 9 – COMUNICAZIONI PERIODICHE

ART. 10 – REVISIONE DELL'ALBO

ART. 11 – CANCELLAZIONE DALL'ALBO DELLE ASSOCIAZIONI

ART. 12 – ATTIVITÀ DI CONSULTAZIONE, INDIRIZZO E PARTECIPAZIONE

ART. 13 – DIRITTI

ART. 14 – IMPEGNI DELLE ASSOCIAZIONI

ART. 15 – ABROGAZIONI

ART. 16 - ENTRATA IN VIGORE

ART. 1 – FINALITÀ GENERALI

1. Il Comune di Castel San Giorgio, nel rispetto dell'art. 45 del proprio statuto, riconosce, promuove e sostiene le libere forme associate e le organizzazioni del volontariato, assicurandone la partecipazione attiva all'esercizio delle proprie funzioni e garantendone l'accesso alle strutture, ai servizi e ai contributi comunali;
2. Il Comune favorisce l'attività delle libere forme associative nel rispetto reciproco della propria autonomia, secondo il principio della sussidiarietà, garantendo alle stesse i diritti previsti dalla normativa nazionale, dalle leggi regionali e dallo statuto comunale.

ART. 2 – ALBO DELLE ASSOCIAZIONI

1. L'iscrizione all'Albo comporta il riconoscimento, da parte del Comune, delle caratteristiche di interesse sociale e comunale dell'Associazione, dell'Ente o dell'istituzione e il valore della stessa, ai fini della promozione della partecipazione alla vita sociale e culturale del Comune di Castel San Giorgio.
2. L'Albo costituisce, inoltre, un Registro Ufficiale di Associazioni, Enti ed Istituzioni costituendo criterio preferenziale per la sottoscrizione di accordi, contratti o altre forme di collaborazione con l'Amministrazione.

ART. 3 – SEZIONI DELL'ALBO

L'Albo delle Associazioni potrà essere suddiviso in sezioni tematiche, come ad esempio non esaustivo:

1. Culturali, Ricreative e tempo libero;
2. Sportive;
3. Formative ed Educative;
4. Tutela Ambientale, beni culturali e turismo;
5. Sociale e Civile, Socio-Assistenziale, Sanità, Impegno civile,
6. Tutela e promozione dei diritti umani.

ART. 4 – REQUISITI PER L'ISCRIZIONE ALL'ALBO

1. Possono richiedere l'iscrizione all'Albo, le associazioni regolarmente costituite, aventi sede e/o operanti nell'ambito territoriale del Comune.
2. Nell'atto costitutivo o nello statuto, oltre a quanto disposto dal codice civile per le diverse forme giuridiche che l'Associazione assume devono essere espressamente previste:
 - a) l'assenza di scopi di lucro e la previsione che i proventi delle attività non possano, in nessun caso essere divisi tra gli associati, anche in forme indirette;
 - b) l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali previste dallo statuto;
 - c) le norme sull'ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati con la previsione dell'elettività delle cariche associative;
 - d) l'elettività e la gratuità delle cariche associative;

- e) i criteri di ammissione e di esclusione degli associati e i loro diritti e obblighi;
3. Sono escluse le Associazioni aderenti a partiti politici o articolazioni di essi e le organizzazioni sindacali o quelle prive delle caratteristiche del precedente punto.

ART. 5 – MODALITÀ D'ISCRIZIONE

1. La domanda d'iscrizione potrà essere effettuata esclusivamente attraverso la modulistica predisposta dall'Ente, con allegata la seguente documentazione:
- a) copia dell'atto costitutivo e dello statuto, dai quali risulti, oltre ai requisiti di cui all'art. 4, la sede dell'Associazione; le rappresentanze locali di organizzazione e associazioni costituite a livello nazionale, devono allegare alle domande copia dello statuto dell'Associazione nazionale e copia del certificato di iscrizione alla stessa della rappresentanza locale;
 - b) il nominativo del legale rappresentante o delle persone con delega di rappresentanza;
 - c) composizione degli organi direttivi se previsti;
 - d) L'indicazione delle tematiche di afferenza ;
 - e) copia del codice fiscale o partita Iva dell'Associazione se ne è in possesso;
 - f) modalità di comunicazione telefonica e telematica;
 - g) coordinate bancarie per eventuali future richieste.
2. A tale documentazione potrà essere richiesta ulteriore integrazione.
3. L'Ufficio competente, entro 20 giorni dal ricevimento della domanda di iscrizione, dietro verifica della rispondenza ai principi ed alle disposizioni vigenti, determina l'iscrizione dell'Associazione richiedente.
4. L'eventuale non accoglimento della richiesta dovrà essere adeguatamente motivato e comunicato al legale rappresentante dell'associazione richiedente, che potrà integrare la documentazione se insufficiente o dimostrare il possesso dei requisiti richiesti.

ART. 6 – ULTERIORI ORGANI TEMATICI DI PARTECIPAZIONE

1. Per agevolare ed incentivare la partecipazione attiva dei cittadini, al fine di realizzare attività di orientamento, supporto e studio, il Sindaco su proposta del Consigliere delegato o dell'Assessore potrà attivare tavoli tematici o conferenze di settore.
2. La costituzione di tali strumenti di supporto potrà avvenire sia in fase transitoria, quale forma di sperimentazione, sia in forma permanente attraverso apposita delibera di Giunta.
3. I Tavoli tematici sono aperti alla partecipazione di tutti i cittadini e la convocazione, ad opera del Consigliere delegato o dell'Assessore competente, avrà adeguata pubblicità e forme di organizzazione tali da garantirne funzionalità e corretta rappresentanza.
4. La costituzione delle Conferenze di settore, potrà avvenire nel rispetto del vigente Regolamento.

ART. 7 – SETTORE COMPETENTE ALLA GESTIONE

1. La gestione dell'Albo di cui al presente regolamento è di competenza del Settore a cui afferisce il Servizio Urp del Comune di Castel San Giorgio.

2. Il coordinamento delle attività delle associazioni, in riferimento al campo d'interesse e alle specifiche iniziative, sono di competenza dei relativi settori.

ART. 8 – ELENCO DELLE ASSOCIAZIONI ISCRITTE

1. La Giunta Comunale, a seguito dell'istruttoria dell'ufficio competente, prende atto dell'elenco delle associazioni iscritte all'Albo. Dell'avvenuta iscrizione verrà data comunicazione tramite pubblicazione all'Albo Comunale ed inserimento nel sito internet del Comune.

2. La gestione e la pubblicità dell'Albo delle Associazioni sono assegnate al settore competente che predispone l'istruttoria delle pratiche relative alle richieste di iscrizione ed agli aggiornamenti dei dati e redige l'elenco.

ART. 9 – COMUNICAZIONI PERIODICHE

Ogni Associazione iscritta all'Albo delle Associazioni del Comune di Castel San Giorgio si impegna a comunicare tempestivamente all'Ufficio preposto ogni eventuale variazione intervenuta sull'entità dello scopo sociale o delle cariche sociali, eventuali variazioni apportate allo statuto o la non sussistenza delle condizioni che ne hanno determinato l'iscrizione, previa compilazione di apposito modulo su carta libera.

ART. 10 – REVISIONE DELL'ALBO

1. Al fine di verificare il permanere dei requisiti in base ai quali è stata approvata l'iscrizione, può essere disposta una revisione annuale dell'albo in base alle scadenze individuate dagli uffici di concerto con la Giunta Comunale.

2. A Tale revisione, le Associazioni potranno aderire confermando il permanere dei requisiti richiesti per via documentale o tramite autocertificazione, ai sensi del Dpi 445/2000.

ART. 11 – CANCELLAZIONE DALL'ALBO DELLE ASSOCIAZIONI

1. Al termine del processo di revisione o in caso di comunicazione da parte dei soggetti interessati si potrà procedere alla cancellazione dall'albo, previa comunicazione di avvio del procedimento da inviare all'associazione interessata con un anticipo di almeno 15 gg.

2. L'eventuale cancellazione dall'Albo, comporta la risoluzione dei rapporti convenzionali in atto.

3. Il processo di revisione dell'Albo dovrà essere trasmesso per la ratifica alla Giunta Comunale, che potrà comunque richiedere un supplemento d'istruttoria.

ART. 12 – ATTIVITÀ DI CONSULTAZIONE, INDIRIZZO E PARTECIPAZIONE

1. Il Comune di Castel San Giorgio intende valorizzare il ruolo partecipativo delle associazioni iscritte all'Albo Comunale, avviando incontri periodici ed iniziative che tendono a facilitare la partecipazione delle stesse che si sono date, costituendosi in associazione, una forma organizzata;

2. Le Associazioni aderenti all'Albo si impegnano a coadiuvare tali percorsi e sostenere ulteriori iniziative nei settori di specifica competenza o interesse.

ART. 13 – DIRITTI DELLE ASSOCIAZIONI

Le associazioni iscritte all'albo hanno diritto:

- Di partecipare agli organismi consultivi se istituiti dal comune, relativamente all'ambito d'interesse o per le attività di consultazione generale.
- Di utilizzare le strutture comunali ai sensi dei vigenti regolamenti;
- Di richiedere forme di patrocinio morale e/o economico nelle forme e nei modi deliberati dalla Giunta Comunale, nel rispetto dei regolamenti vigenti Art. 11 D.C.C. 18/2009 e ss. mm. e ii.
- interagire con il Comune attraverso collaborazioni e convenzioni, disciplinate dalla normativa vigente e da appositi regolamenti;
- ricevere uno spazio sul sito web del Comune nell'apposita sezione in cui inserire i propri contatti, le proprie attività principali e valorizzarle.
- Utilizzare i canali istituzionali per la promozione di iniziative e manifestazioni.

ART. 14 – IMPEGNI DELLE ASSOCIAZIONI

Le associazioni iscritte all'Albo si impegnano a:

1. A comunicare con tempestività variazioni significative relative al proprio status e/o ogni altra informazione utile agli adempimenti degli Uffici, nel rispetto della normativa sulla privacy;
2. Ad aderire ai percorsi di consultazione e partecipazione avviate dall'Amministrazione;
3. A realizzare o promuovere servizi ed attività, in collaborazione con l'Amministrazione, in relazione alle specifiche aree d'interesse.

Art. 15 - Abrogazioni

Con il presente regolamento, si intende abrogato il precedente "Regolamento "Albo Associazioni" approvato con deliberazione commissariale n. 20/2017.

ART. 16 – ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento entra in vigore alla data di esecutività della deliberazione del Consiglio Comunale.
2. Il presente Regolamento è disponibile presso gli uffici del Comune di Castel San Giorgio ed è scaricabile dal sito comunale www.comune.castelsangiorgio.sa.it.
3. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente regolamento valgono le vigenti disposizioni legislative in materia.

